



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 09835291

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 7

SERVIZIO 3°

SUAP-COMMERCIO

suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

(art. 35, D.lgs n. 33/2013)

Apertura, Trasferimento di sede, di esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Breve descrizione del procedimento:

Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati (art. 1 c. legge n. 287/91).

*L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, **sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune, in zone tutelate (punto 65 tab. A, allegata al D.lgs n. 222/2016) Mentre sono soggette a SCIA unica nelle zone NON tutelate (punto 67, tab. A allegata al D.lgs n. 222/2016).***

La SCIA o la Richiesta è presentata al SUAP del Comune, mediante il portale regionale SUAPCALABRIA.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o nel caso di SCIA, il Comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il Comune inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) al domicilio del consumatore;*
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;*
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;*
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;*
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;*
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;*
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;*
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.*

L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;*
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;*

- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare puo' essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.

I pubblici esercizi sono distinti in (art. 5 legge n. 287/91):

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, cafe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

- La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Oltre ai requisiti morali previsti dai comma 1/5 dell'art. 71 del D.lgs n. 59/2010, igienico sanitarie, edilizi urbanistici e della destinazione d'uso dei locali, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (comma 6, art. 71, D.lgs n. 59/2010):

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Riferimenti normativi:

T.U.L.P.S. R.D. 18/06/31, n. 773 art. 86; R.D. 06/05/1940, n. 635- Legge 25/08/1991, n. 287; Decreto M. 17/12/1992, n. 564 Decreto M. 05/08/1994 n. 534; Legge 28/12/2001, n. 448 Art. 3 lett. d) legge n. 248/2006 Art. 64 del decreto legislativo 26/03/2010 n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE- Regolamento Regionale n. 1 del 23 marzo 2010 Circolare MISE n. 3635 del 06/05/2010- punto 2- e n. 3637 del 10/08/2010 Deliberazione regionale n. 867, del 29/12/2010 Art. 41. Decreto legge 09/02/2012 n. 5 (Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande).

Decreto Legislativo 06 agosto 2012, n. 147, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno". punto 65 e 67 tab. A, allegata al D.lgs n. 222/2016 – artt. 50 e segg. Regolamento comunale (ex Rossano) approvato con delib, n. 7 del 2014 e s.m.i.

Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria **apicale:**

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 7- SERVIZIO 3°

Indirizzo:

Via A. Abenante - sede area U di Corigliano, Via S. Martino- sede Area Urbana Rossano;

E. mail

Posta elettronica certificata

Suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it

telefono:

0983/529521 – 891585

PROVVEDIMENTO

Tipo di provvedimento:

Segnalazione certificate di inizio attività (SCIA) – Autorizzazione -

Nome del provvedimento:

Apertura, Trasferimento di sede, di esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Ufficio Competente:

S.U.A.P.

Responsabile

Lucisano Carlo

Collaboratori

Felicetti Lara

Esposito Antonella

Cutri Silvana

Novello Antonio

Sacchetti Antonio

Avvio Procedimento:

a presentazione della SCIA o a presentazione della Richiesta.

Atti e Documenti da allegare alla SCIA di apertura/trasferimento di sede di esercizio pubblico somm alim e bevande:

- Gli allegati sono quelli indicati nei modelli:
- E11.01-vers 05. Mod scia somm alim e bevande del 20-06-2017 (in zone non tutelate)-
- E11.02- mod com 84 vers 00. Del 20-06-2017 (in zone non tutelate)-

occorre allegare inoltre:

- Pianta planimetrica dei locali, di norma in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere evidenti l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area di vendita, i servizi ed eventuali spazi espositivi;
- -Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali, firmata dal tecnico e dal committente;

Ricevuta di pagamento diritti da pagare al SUAP di Euro 100,00 mediante conto corrente n. 12606893,

intestato al Comune di Corigliano- Rossano oppure IBAN servizio tesoreria comunale UBI BANCA S.P.A.
IT10T031110574000000000984
Ricevuta di pagamento diritti da pagare in favore di altri Enti (ASP- Regione C.).

Modulistica:
Moduli:

- E11.01-vers 05. Mod scia somm alim e bevande del 20-06-2017 (in zone non tutelate)-
- E11.02- mod com 84 vers 00. Del 20-06-2017 (in zone non tutelate)- pubblicato sul sito della regione Calabria - <http://www.calabriasuap.it/sportello-unico/normativa/modulistica>

Info sull'iter del procedimento:

Presentazione SCIA o richiesta tramite sistema informatico - portale SuapCalabria - <http://intra.calabriasuap.it/login.htm> - Verifica formale della documentazione allegata
Verifica dei requisiti – soggettivi/ morali e professionali “ settore alimentare “ (sulla persona) e oggetti – (sui locali di vendita) a campione. – Endo procedimenti:

- Servizio Urbanistica (requisiti edilizi urbanistici dei locali)
- ASP – (requisiti igienico sanitarie dei locali)
- Polizia Municipale (verifica requisiti della sorvegliabilità dei locali);
- Procura – verifica requisiti morali;
- Altri Enti (verifica requisiti professionali).

Termine del procedimento: 60 gg. (SCIA) 30 gg (Richiesta/ silenzio assenso)

Strumenti di autotutela:

- Ricorso giurisdizionale al TAR Regione Calabria- entro 60 giorni dalla data di notifica finale o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale.

Potere Sostitutivo:

Dirigente del servizio SUAP -